

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 08/04/2011 - rif. AG 10/2011

Parere sulla Normativa del 08/04/2011 - rif. AG 10/2011 d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

La clausola compromissoria contenuta nella Convenzione per la realizzazione in regime di concessione di progetti finanziati con deliberazione del CIPE del 12 maggio 1988, che rinvia al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 per la definizione delle controversie tra PA ed appaltatore, deve essere letta alla luce dell'avviso del giudice costituzionale in materia che ha comportato il recupero della facoltà di declinare la competenza arbitrale da parte dei contraenti. Il fondamento di qualsiasi arbitrato, infatti, e da rinvenirsi unicamente nella libera scelta delle parti e, pertanto, il rinvio al D.P.R. 1062/1963 contenuto nella clausola de qua, deve essere letto come possibilità sia per la PA sia per il privato di derogare alla competenza arbitrate anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti. Una simile lettura trova peraltro conforto nella disciplina attualmente in vigore la quale, come visto, prevede (art. 241 del Codice) per entrambe le parti la possibilità di ricorrere o meno alla competenza arbitrale (la PA in sede di redazione del bando e l'impresa entro 20 giorni dall'aggiudicazione). Ed è evidente che tale facoltà di deroga - laddove non fosse stata esercitata ab origine per effetto dell'obbligatoria devoluzione delle liti al collegio arbitrale sancita dal D.P.R. n. 1063/1962 - possa essere esercitata al momento dalle parti, essendo insorta solo successivamente una lite tra le stesse. A ciò si aggiunga che, ove le parti decidano di ricorrere al giudizio arbitrale per la definizione della predetta lite, posto che nella fattispecie il collegio non è ancora costituito, per tale nomina e per il relativo giudizio, deve trovare applicazione la disciplina attualmente in vigore in materia di arbitrato, come contenuta negli articoli 241 e seguenti del Codice.